

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 508/2007 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2007

recante apertura di contingenti tariffari per le importazioni in Bulgaria e in Romania di zucchero di canna greggio destinato all'approvvigionamento delle raffinerie nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, fissa il fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione. Tale disposizione è stata modificata dal regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità ⁽²⁾, al fine di ripartire, nelle campagne 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento assegnando 198 748 tonnellate alla Bulgaria e di 329 636 tonnellate alla Romania.

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1.

(2) In Bulgaria e in Romania, le raffinerie a tempo pieno dipendono in gran parte dalle importazioni di zucchero di canna greggio provenienti dai fornitori tradizionali di taluni paesi terzi.

(3) Per evitare interruzioni nella fornitura di zucchero di canna greggio alle raffinerie a tempo pieno di Bulgaria e Romania, appare necessario aprire contingenti tariffari per l'importazione di tale zucchero da paesi terzi negli Stati membri in questione, a copertura del periodo relativo alle campagne per le quali il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è stato ripartito tra gli Stati membri.

(4) I titoli di importazione rilasciati nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbero essere riservati alle raffinerie a tempo pieno accreditate in Bulgaria e in Romania.

(5) L'importo del dazio applicabile alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari aperti dal presente regolamento dovrebbe essere fissato a un livello che garantisca una leale concorrenza sul mercato comunitario dello zucchero senza tuttavia risultare proibitivo per le importazioni in Bulgaria e in Romania. Tenuto conto del fatto che le importazioni nel quadro di questi contingenti tariffari possono essere realizzate a partire da qualsiasi paese terzo, è dunque opportuno fissare il livello del dazio di importazione a 98 EUR/t, ossia allo stesso livello fissato per lo zucchero «concessioni CXL» ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l'importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali ⁽³⁾.

⁽³⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 371/2007 (GU L 92 del 3.4.2007, pag. 6).